N. 00496/2012 REG.PROV.CAU. N. 00633/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2012, proposto da:

Lac-Lega Per L'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tommaso Rossi in Ancona, viale della Vittoria 11;

contro

Regione Marche, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso. Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n.1018 emessa dalla giunta della regione marche in data 09/7/2012 nella sola parte in cui consente la caccia della pernice

rossa dal 16 settembre al 2 dicembre 2012 e consente la caccia al cinghiale in forma non selettiva dal 21/10/2012 al 20/1/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che sia da ritenersi insufficiente la motivazione relativamente alla scelta, in difformità dal parere ISPRA, di inserire la pernice rossa tra le specie cacciabili, dovendo essere maggiormente documentata, anche in relazione al ripetersi della scelta di consentire il prelievo, l'affermata assenza di rischi di rilascio in natura e nidificazione;
- che pare inoltre immotivata la deroga al termine di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) della Legge n. 157/1992 poiché non sostenuta dal prescritto parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche:

- sospende, ai fini del riesame, le disposizioni del calendario venatorio impugnato che permettono il prelievo della pernice rossa, con invito all'amministrazione a documentare adeguatamente in relazione all'assenza del pericolo di rilascio in natura del volatile, segnalato dall'ISPRA;
- sospende, ai fini del riesame, le disposizioni del calendario venatorio impugnato che permettono il prelievo del cinghiale in contrasto con il periodo indicato dall'ISPRA.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Primo Referendario